

## 6h. Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 e nel D. lgs. n. 33/2013 così come da ultimo modificati dal d. lgs. n. 97/2016, nonché nel D. lgs. n. 39/2013, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate sul rispetto della normativa vigente.

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di adempimento in materia di anticorruzione, il presente Piano si conforma agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

A tal fine, si pone come riferimento la classificazione riportata dalla predetta Delibera con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti.

Per gli effetti del richiamo dell'art.1 comma 2 bis della l. anticorruzione all'art. 2 bis, comma 2 del decreto trasparenza, la "compatibilità" delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione rispetto alla tipologie di enti ivi previste va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) alle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente una ricognizione delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Scopo della ricognizione è individuare, sulla base della normativa, statuti, atti regolamentari vigenti, il soggetto cui spetta la vigilanza su tali enti, nel caso sia:

- un soggetto esterno all'A.C.: Altro Ente o Altro Socio;
- un soggetto interno all'A.C.: la ripartizione interessata/competente, in base alla tipologia svolta, con il coordinamento del RPC;
- un soggetto interno, congiuntamente ai soggetti esterni, attraverso apposite "Intese" con gli altri soci/componenti delle partecipazioni.

A tal fine l'A.C. si avvale di apposito gruppo di lavoro, convocato e coordinato dal RPC all'esito della raccolta dei dati da parte della Ripartizione Enti partecipati. Il gruppo di lavoro è individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi e composto, oltre che dal RPC e dalla Ripartizione Enti partecipati, dai dirigenti delle strutture comunali interessate/competenti, sulla base della tipologia di attività (e sulle relative attività di pubblicazione), al fine di adottare/pianificare le attività medesime.

Ai fini della classificazione sotto riportata (Casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell'art. 22 del T.U.S.P. "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell'indirizzo contenuto nella delibera ANAC n.859 del 25 settembre 2019, secondo cui: "*... l'indice presuntivo della situazione configurabile quale "controllo pubblico", anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L.190/2012 e nel dlgs.33/2013....*".

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: "*... la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria....*".

Sempre nella delibera *de quo* viene specificato che "... in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società "in house", ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n.1134/2017...".

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l'A.C. deve avviare, in materia di anticorruzione, apposite intese volte ad adottare, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di "società a controllo pubblico", l'A.C. può promuovere l'avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l'Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

Posta come riferimento la classificazione riportata nella precitata Delibera ANAC n. 1134/2017, con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti, si distinguono i seguenti 4 casi:

CASO A) Società "in house" e loro Controllate, Soc. Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, ferma la disciplina sulle società "in house" prevista dal regolamento adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181/2014, con riferimento alle società controllate dal Comune di Bari, provvede a vigilare in ordine:

1. all'adozione ed all'attuazione delle misure integrative del "modello 231" o PTPCT aziendale ed alla nomina del RPCT interno alla società/organismo, che deve operare nell'osservanza degli atti programmatici generali del Comune di Bari;
2. al conseguente coordinamento/adequamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui al D. lgs. n. 231/2001;
3. alla promozione e realizzazione, da parte delle stesse società, di "protocolli di legalità".

A tal fine provvede:

- ad adottare circolari informative;
- a richiedere chiarimenti e riscontri in ordine all'attività esercitata;
- ad implementare un sistema di raccordo idoneo a realizzare il costante flusso delle informazioni tra l'Ente ed i predetti soggetti.

Di ogni anomalia o criticità accertate è data tempestivamente comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con riferimento al coinvolgimento di altre strutture comunali.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente alla "Relazione annuale".

In particolare la vigilanza sulle società controllate dal Comune, incluse quelle "in house", da parte della struttura comunale competente si concentra, anche in base alla nuova disciplina di cui al D. Lgs. 175/2016 (nuovo testo unico sulle società partecipate) sui seguenti processi:

- affidamento "in house" dei servizi (P0060);
- reclutamento e gestione del personale delle società e affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali (P0050);
- acquisizione di beni e servizi da parte delle società partecipate (P0002);
- vigilanza sulle Società controllate dall'Ente (P0075).

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite "Linee Guida", che prevedono, in particolare, per gli adempimenti in materia di anticorruzione, la compilazione e la trasmissione di report periodici su cui monitorare l'adozione di misure specifiche da parte di dette società, volte alla prevenzione della corruzione, onde verificare il rispetto delle normative in materia, sempre, comunque, in conformità alle prescrizioni ANAC.

#### CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico.

Per le società ex art. 2 del D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) "società a controllo pubblico", controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, il controllo sull'attuazione delle misure di cui alla legge anticorruzione si presume essere operato dal soggetto previsto quale controllante o vigilante dagli statuti, salvo diversa intesa.

#### CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D.lgs 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) "società a partecipazione pubblica", non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, , il Comune di Bari, con comunicazione agli altri enti partecipanti, promuove l'adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell'attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

#### CASO D) Altri Enti/Organismi, esclusi dall'ambito di applicazione delle misure anticorruzione, diverse dalla trasparenza.

Per le altre partecipazioni e gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013 e per le associazioni cui il Comune di Bari aderisce, di natura nazionale o meno, e sulle quali non ha un'influenza prevalente, il Comune di Bari può promuovere, con comunicazione agli altri enti partecipanti, l'adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell'attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

A fini organizzativi, il Gruppo di Lavoro può programmare specifici approfondimenti, per la definizione congiunta, con le Società/Enti/organismi ai quali risulta applicabile la normativa di prevenzione della corruzione, delle modalità di vigilanza nonché gli uffici competenti da proporre in sede di assemblea agli altri soci/aderenti e giungere alle citate "Intese".

Per quanto qui non previsto si fa rinvio al Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 3/4/2014.

### **ART. 7 ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.**

#### **Ordinaria (art.1 commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b della l. 190/2012).**

All'interno delle aree di rischio così come individuate nel presente Piano, per tutti gli uffici dirigenziali è di norma disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun funzionario sia titolare della struttura per un periodo superiore ai cinque anni (durata dell'incarico così come disciplinato ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi), onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione di determinate attività dovute al fatto che lo stesso dirigente si sia occupato per lungo tempo dei medesimi procedimenti, relazionandosi sempre con gli stessi utenti o gli stessi stakeholders.

Il principio generale della rotazione degli incarichi dirigenziali si concilia con i vincoli soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, con particolare riferimento all'esigenza primaria della continuità amministrativa che esclude